

**RELAZIONE CONGIUNTA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI
AMBIENTE SPA
ATTIVA SPA
LINDA SPA
(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2501-QUINQUIES C.C.)
SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI
ATTIVA SPA e LINDA SPA
IN
AMBIENTE SPA**

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente relazione che illustra il progetto di fusione per incorporazione di ATTIVA SPA e LINDA SPA (di seguito Società Incorporande) in AMBIENTE SPA (di seguito Società Incorporante) ed, in particolare, i criteri di determinazione dei rapporti di cambio delle azioni e delle quote come previsto dall'articolo 2501-quinquies del codice civile.

1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione che si sottopone alla Vostra approvazione avverrà attraverso fusione per incorporazione delle Società Incorporande, come sopra identificate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

Al fine di adottare tutti gli atti propri della procedura di fusione per incorporazione (di seguito Fusione), gli organi amministrativi della Società Incorporante e delle Società Incorporande hanno sottoposto un programma di massima, ottenendone mandato per la predisposizione dei relativi atti, alle Assemblee di

- AMBIENTE SPA in data 31.11.2018 e 30.4.2018;
- ATTIVA SPA in data 30.4.2018;
- mentre LINDA SPA in data 30.11.2017 ha avuto mandato per la predisposizione e/o adottare atti consequenziali alla procedura aggregativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies del codice civile, le società, al fine di garantire un supporto ed un coordinamento unitario, hanno:

- in data 23 novembre 2017 sottoscritto *Memorandum di Intesa*, al Prot. n.ro 794, tra le società interessate, tra l'altro convenendo, di cooperare reciprocamente per disciplinare i loro rispettivi rapporti e le attività in funzione dell'integrale attuazione del Progetto redigendo per la realizzazione della procedura di cui sopra,

- in esecuzione di quanto convenuto hanno costituito numero tre gruppi di lavoro (nell'area legale, nell'area economico-societaria e tecnica), per :

1) identificare un crono-programma delle procedure di aggregazione mediante fusione per incorporazione, con redigendo progetto di fusione da approvare a cura degli organi amministrativi delle società, con termine indicativo ultimo fissato al 30.6.2018, sulla scorta delle Valutazioni strategiche preliminari redatte a cura di Ambiente S.p.A. (Prot. n. 729 del 20.10.2017) e sue successive modifiche ed integrazioni disposte a seguito di specifica approvazione da parte di assemblea ordinaria soci – Ambiente S.p.A. - tenuta il 31.10.2017;

2) analisi delle operazioni societarie ritenute economicamente e funzionalmente più idonee per la definizione della forma societaria e delle modalità di costituzione della nuova compagine;

3) situazione economico-patrimoniale, con indicazione degli assets di conferimento, consistenza e valori;

4) conseguente stima delle quote di partecipazione post-fusione degli Enti rappresentati, nonché eventuale definizione dei principi e parametri di regolazione dei rapporti in seno alla compagine sociale, con elaborazione di una bozza preliminare di Statuto Sociale;

5) Piano di gestione e sviluppo degli impianti che consenta di individuare le direttrici di intervento in tema di impiantistica di recupero ex novo e revamping esistente, per la valorizzazione delle frazioni recuperabili (umido/secco), produzione di m.p.s.;

- hanno sulla scorta di proprie autonome valutazioni e determinazioni prescelto un unico criterio di valutazione delle società interessate, ritenuto adeguato, ragionevole, non arbitrario ed omogeneo per le diverse realtà aziendali;

- a seguito di richiesta congiunta del 28/02/2018 con provvedimento del Tribunale di Pescara del 20/03/2018 hanno ottenuto la designazione di un unico e solo esperto, per evitare duplicazioni dei costi di assistenza, per certificare e validare i criteri di valutazione dei tre patrimoni destinati alla fusione, ex Art. 2501 sexies c.c. nella persona del dott. Saverio Mancinelli.

Ai fini della Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501- quater del codice civile, sono state considerate, quali situazioni contabili di riferimento, i bilanci delle società partecipanti alla fusione chiuse al 31 dicembre 2017 ed adottate dai rispettivi organi amministrativi.

La Fusione comporterà l'adozione di uno Statuto con i necessari adeguamenti dovuti alla sopraggiunta normativa ed alle autorevoli interpretazioni e letture fornite in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house c.d. congiunto (Direttive comunitarie, nuovo Codice degli Appalti, Testo Unico Partecipate, Linee guida ANAC @ Delibera 235/2017).

Il Progetto di Fusione, la Relazione degli Esperti e gli altri documenti di cui all'articolo 2501-septies del codice civile, rimarranno depositati in copia nelle sedi delle Società, presso il registro della Imprese presso la CCIAA di Pescara e/o sui rispettivi siti istituzionali durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione.

Perfezionati gli adempimenti di cui sopra, l'esecuzione della Fusione sarà subordinata all'ottenimento dell'approvazione delle Assemblee Societarie secondo le rispettive discipline statutarie.

Decorsi sessanta giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di Fusione, si potrà procedere alla stipula dell'atto di Fusione, con decorrenza dalla data di efficacia della medesima.

Le società partecipanti alla Fusione auspicano che l'operazione possa concludersi entro il settembre c.a. e/o comunque non oltre l'esercizio 2018, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali, dal 01.01.2018.

2.LE SOCIETÀ' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

AMBIENTE SPA, ATTIVA SPA e LINDA SPA sono società caratterizzate dalla sostanziale omogeneità delle rispettive compagini sociali, nonché della natura e degli scopi sociali, funzionali alla gestione dei servizi pubblici locali in house providing.

Ed infatti:

- sono partecipate ed operano a favore sostanzialmente dei medesimi Enti Locali soci il cui territorio interessa un'area geografica omogenea e segnatamente il sub-Ambito territoriale della Provincia di Pescara di cui all' art. 2 della L. R. 36/2013 della Regione Abruzzo; erogano servizi pubblici locali in house providing e nella fattispecie :

- ATTIVA SPA società totalmente partecipata dal Comune di Pescara svolge "in House" il servizio di igiene urbana e la gestione dei due cimiteri comunali;

- AMBIENTE SPA società partecipata da 41 Comuni della provincia di Pescara e dalla Comunità Montana "Montagna Pescara" che ha per oggetto sociale l'espletamento dei servizi di smaltimento rifiuti e quello di

centrale di committenza per i Soci. Attualmente svolge il servizio di igiene ambientale attraverso Ecologica Srl, sua partecipata al 51%;

- LINDA SPA è società totalmente partecipata dal Comune di Città Sant' Angelo. Svolge "in house" il servizio di igiene urbana e la gestione dei due cimiteri comunali e il servizio affissioni.

3. LE MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

Su tali presupposti di fatto, le Società si sono, infine, determinate all'individuazione, strutturazione ed attuazione di un percorso procedimentale di razionalizzazione che possa portare alla costituzione di un unico Soggetto a mezzo di un'operazione straordinaria di fusione societaria per un diversificato e concorrente ordine di ragioni, ovverosia:

- che la predetta Legge Regionale n. 36.2013 all'art.1 dispone che "*I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4*", predeterminandosi una durata temporale per gli affidamenti in essere sino all'organizzazione da parte dell'Ente di gestione del servizio di gestione integrata del rifiuto;

- che la predetta Legge Regionale n. 36.2013 all'art. 17, comma 8, recita che "*..... Gli impianti di smaltimento e recupero la cui titolarità è diversa dagli enti locali non sono ricompresi nell'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani e restano inclusi nella regolazione pubblica del servizio. L'AGIR, su proposta del Direttore generale, individua detti impianti, regola i flussi verso gli stessi, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce la tariffa di conferimento ai sensi delle direttive regionali, tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti. All'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e le disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nella programmazione. I gestori comunque prima di avvalersi dei suddetti impianti attivano le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, al fine di verificare sul mercato la possibilità di ulteriore conferimento delle tariffe*";

- che ancora la predetta legge dispone, sempre all'art. 17, comma 13 e 14, che "*.....13. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto*";

- che ancora in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Abruzzo n. 36/2016 che così recita:

"1. Dalla pubblicazione nel Bura della presente legge le aziende pubbliche ed a partecipazione pubblica operanti nei quattro sub ambiti provinciali possono promuovere processi di riorganizzazione aziendale attraverso operazioni di aggregazione, incorporazione e fusione.

2. La Regione definisce nell'ambito della programmazione del settore, provvedimenti di incentivazione e premialità, in particolare per la riorganizzazione dell'impiantistica e le attività di riqualificazione e formazione del personale che risultino necessari a seguito dei processi di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1."

Che ancora in ottemperanza alla sopraggiunta normativa di settore che, sin dalle previsioni di cui ai commi 611 e segg. dell'art. 1 della Legge 190/2014, ed ora con il TU. Partecipate (Digs 175/2016), e segnatamente con gli articoli 20 e 24, con contenuti di espressa prescrizione, incentiva e privilegia l'avvio di processi di razionalizzazione ed aggregazione, anche a mezzo di operazioni di fusione, delle Società pubbliche aventi omogeneità di compagine

sociale e/o medesimo scopo sociale funzionale alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Che l'integrazione in un'unica società dei differenti servizi erogati comporterà in termini di razionalizzazione e sinergia gestionale, con correlati risparmio di costi ed incremento dell'efficienza a favore delle collettività servite.

Al riguardo si evidenzia come, in conformità con il quadro normativo di riferimento, la Fusione consentirà:

- la realizzazione di sinergie di scopo e di economie di scala trattandosi di Società partecipate sostanzialmente, dei medesimi Enti Locali soci, a favore dei quali erogano, in house providing, servizi pubblici locali analoghi e/o comunque connessi;
- il consolidamento della situazione patrimoniale con correlati benefici nel reperimento delle risorse economico — finanziarie funzionali al miglior espletamento dei servizi erogati e alla loro eventuale implementazione;
- la razionalizzazione delle spese di amministrazione e di gestione.

4. VALORI ATTRIBUITI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

È bene premettere che nella valutazione delle tre società si sono incontrate alcune criticità che sinteticamente si rappresentano:

- l'eterogeneità delle situazioni economico-patrimoniali,
- la diversa dimensione organizzativa delle tre realtà.

All'esito del lavoro svolto, la valutazione conseguita dei patrimoni delle tre Società comporta che:

- ai Soci della Società Incorporante spetterà il 12,57% del capitale sociale risultante dalla Fusione;
- al Socio della Società Incorporanda ATTIVA S.P.A. spetterà l'80,65% del capitale sociale risultante dalla Fusione e
- al Socio della Società Incorporanda LINDA S.P.A. spetterà il 6,78% del capitale sociale risultante dalla Fusione.

Il rapporto di cambio è stato ottenuto avendo a base la circostanza che trattasi nella fattispecie di società il cui scopo è la soddisfazione dell'esigenza specifica di produrre servizi di cui necessita una comunità, attraverso soci Enti Pubblici che, seppur nel doveroso ed imprescindibile rispetto degli equilibri di bilancio e sostenibilità economica, intendono garantire tali servizi a certi livelli di economicità.

Le metodologie valutative utilizzate sono pertanto di specie patrimonialistica poiché non sarebbe razionale considerare prospettive reddituali che esulano dalle finalità istituzionali aziendali oltre che confliggente con la normativa regionale sopra richiamata.

Il patrimonio netto dei bilanci di chiusura delle Società raffiguranti la situazione patrimoniale, finanziaria e l'andamento economico della gestione, sono stati tenuti a base della determinazione dei rapporti di cambio, la cui congruità è attestata dalla relazione dell'esperto, designato dal Presidente del Tribunale di Pescara, ex articolo 2501-sexies del Codice Civile.

Il metodo patrimoniale esprime il valore dell'azienda in funzione del valore del suo patrimonio, quantificandolo come valore di ricostituzione del patrimonio nella prospettiva di funzionamento aziendale. Il valore coincide con l'investimento netto che sarebbe astrattamente necessario per avviare una nuova impresa con una struttura patrimoniale identica a quella oggetto di valutazione.

Nel nostro caso, alla luce delle considerazioni suesposte circa la natura delle società e le modalità di remunerazione del servizio svolto, è possibile considerare i limiti rappresentati normalmente dal metodo patrimoniale quali elementi che ne rafforzano la valenza:

1. Il valore dell'azienda è determinato sulla base del saldo algebrico tra attività e passività e quindi su dati storici (rivalutati), ponendo in secondo piano cioè non avendo come obiettivo la capacità dell'azienda di generare nel futuro reddito o flussi di cassa;

2. Si attribuisce un valore attualizzato ad ogni voce di bilancio, sia essa attiva o passiva, prescindendo dalla sua appartenenza al complesso aziendale unitariamente inteso e in funzionamento, cioè non si valuta l'avviamento.

A questi elementi occorre aggiungere:

- una maggiore oggettività dei valori;
- una riduzione dell'incertezza sul risultato del processo di valutazione in quanto non occorre procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa.

Non essendo in presenza di un valore importante dei beni immateriali, è stato adottato il metodo patrimoniale semplice quale stima del valore del capitale economico ponendolo uguale al patrimonio netto rettificato.

Il patrimonio netto rettificato si calcola nel seguente modo:

- si accerta il valore del capitale netto contabile;
- si sottopone a rettifica tale capitale netto di bilancio per esprimere in termini correnti il suo valore;
- si sommano al capitale netto contabile le plusvalenze e/o minusvalenze emerse dalla procedura di rettifica ottenendo così il capitale netto rettificato.

Per effetto della metodologia esplicitata, il patrimonio netto contabile delle attività e passività della Società Incorporante è il risultato della somma dei tre patrimoni netti rettificati ed i Soci sono assegnatari delle quote di partecipazione della Società Incorporante nell'entità di cui al prospetto in atti, sulla base della proporzione ponderata rispetto alle precedenti partecipazioni detenute.

Il Progetto di Fusione dà conto degli aspetti civilistici e fiscali della Fusione nonché delle decorrenze ed esplicita che non sussistono categorie particolari di soci né vantaggi a favore degli attuali amministratori delle società partecipanti all'integrazione societaria.

5. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Per come configurata l'operazione in oggetto, ed in considerazione della natura e del tipo delle Società coinvolte e della Società beneficiaria del progetto di fusione, nella fattispecie, ricorrono differenti e concorrenti presupposti per il legittimo esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci.

Pescara 04/05/2018

Gli organi amministrativi delle Società partecipanti:

Per AMBIENTE SPA (Incorporante)

L'Amministratore Unico

Avv. Massimo Santarelli

Per ATTIVA SPA (Incorporata)

L'Amministratore Unico

Dott. Massimo Papa

Per LINDA SPA (Incorporata)

L'Amministratore Unico

Geom. Guido La Torre